

EVENTO OCC DEL 20 APRILE 2021: DEONTOLOGIA GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(concetto di sovra indebitamento: squilibrio perdurante nel tempo tra obbligazioni assunte dal debitore ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte da parte di quest'ultimo):

1) **NORME DEONTOLGICHE CONCETTO** (espresso anche nella legge professionale forense all'art. 3 co. 2 L. 247/2012 "norme di comportamento che l'Avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti"): SONO QUEI PRECETTI DA SODDISFARE E QUELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO, NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, POSTE A TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DELLA COLLETTIVITA', DELLA CLIENTELA E DEI TERZI A TUTELA DELLA FUNZIONE SOCIALE GARANTITA DALLA COSTITUZIONE. Sono regole dettate per chi è iscritto ad un albo su base ORDINISTICA.

2) **FONTE NORMATIVA DI CREAZIONE OCC L. 3/2012: art. 15** L'OCC E' UNA EMANAZIONE DIRETTA di un ORDINE PROFESSIONALE (ART. 15 L. 3 /2012) "GLI ENTI PUBBLICI" (come i consigli degli ordini professionali come CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI, COME CONSIGLIO ORDINE COMMERCIALISTI E REVISORI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI NOTAI, che sono enti pubblici non economici) "POSSONO COSTITUIRE ORGANISMI CON ADEGUATE GARANZIE DI **INDIPENDENZA** E **PROFESSIONALITA'** DEPUTATI SU ISTANZA DI PARTE INTERESSATA ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" IN QUESTA NORMA SI TROVANO GIA' DUE CONCETTI DI DEONTOLOGIA/CODICE ETICO: INDIPENDENZA E PROFESSIONALITA' CHE RICHIAMANO A CONCETTI DI deontologia forense:

- **ART. 6 CDF I' INDIPENDENZA** viene ricompresa nel **DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITA'** PER L'ACCESSO E PER LA PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO, L'AVVOCATO NON DEVE SVOLGERE ATTIVITA' INCOMPATIBILI CON I DOVERI DI INDIPENDENZA (DIGNITA' DECORO DELLA PROFESSIONE FORENSE; cioè svolgere attività commerciale e/o attività di lavoro subordinato pubblica o privata),

- richiama poi in modo specifico l'art. 9 co. **DOVERI DI PROBITA', DIGNITA', DECORO ED INDIPENDENZA**, DOVE APPUNTO AL PRIMO COMMA SI RILEVA L'IMPORTANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA CON INDIPENDENZA, INDIPENDENZA NEI RAPPORTI E NELLA GESTIONE DELLA LITE/PROCEDIMENTO DI SOVRAINDEBITAMENTO. **L'INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA SI HA QUANDO LO STESSO NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO COMPITO E/O DELLA PROPRIA FUNZIONE NON DEBBA TENERE CONTO DI INTERESSI RIGUARDANTI LA PROPRIA SFERA PERSONALE (ECONOMICA, AFFETTIVA ECC.)-** (Codice deontologico dei commercialisti: art. 7 obiettività e art. 9 indipendenza)

- **INDIPENDENZA**: NECESSARIA LA CHIAREZZA E LA LEALTA' DI COMPORTAMENTO: DEVONO QUINDI ESSERE EVITATI I RAPPORTI DI CARATTERE ECONOMICO O COMMERCIALE ESTRANEI ALL'INCARICO PROFESSIONALE (IN QUESTO CASO ESTRANEI ALL'INCARICO RICEVUTO DEL GESTORE), CHE POSSONO ALTERARE L'EQUILIBRIO PROFESSIONALE E L'ATTIVITA', in questo caso del gestore, IL RAPPORTO DI ESTRANEITA' DEVE ESSERE MANTENUTO PER TUTTO L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO (E ANCHE OLTRE, COME VEDREMO), L'ESTRANEITA' EVITA IL COINVOLGIMENTO PERSONALE E GARANTISCE LA MASSIMA PROFESSIONALITA'.

Il concetto di indipendenza va di pari passo con quello di AUTONOMIA: AL PROFESSIONISTA LA PARTE (intesa come debitore o suo rappresentante legale, ma anche creditori e qualsiasi altro soggetto terzo) NON PUO' CHIEDERE DI SVOLGERE ATTIVITA' PROFESSIONALE CHIEDENDO O IMPONENDO AL PROFESSIONISTA DI ASSECONDARE INIZIATIVE GIUDIZIARIE FANTASIOSE, PRETESTUOSE, STRUMENTALI O ILLECITE (ad esempio agevolare dichiarazioni mendaci e avallare circostanze poco chiare o non veritiere perché non corrispondenti alla realtà). Il professionista / gestore in questo caso è "arbiter" del procedimento cioè ha in sé la discrezionalità degli strumenti utilizzabili al fine del procedimento, di scegliere quello tecnicamente più consono a presupposti di fatti ed ai dettami che la situazione impone.

LA PROFESSIONALITA' IMPLICA INVECE ALTRI PRECETTI, SEMPRE CONTENUTI NELLA DEONTOLGIA CHE SONO QUELLI DELLA **DILIGENZA ART. 12** "L'AVVOCATO DEVE SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' CON COSCIENZA E DILIGENZA, ASSICURANDO LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE" E

COMPETENZA E **14 CODICE FORENSE** “L’AVVOCATO AL FINE DI ASSICURARE LA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, NON DEVE ACCETTARE INCARICHI CHE NON SIA IN GRADO DI SVOLGERE CON ADEGUATA COMPENTENZA” (Codice deontologico dei Commercialisti art. 8 competenza e art. 22 esecuzione dell’incarico)

- 3) **La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 art. 18:** RIGUARDA L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI, ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA, AI DATI IVI CONTENUTI, NONCHE’ AI DATI DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE, BANCHE DATI PUBBLICHE. Nell’articolo viene fatto espresso richiamo al rispetto della DEONTOLOGIA, del codice in materia di protezione dei dati personali, che collega tutto ciò al rispetto del PROFESSIONISTA GESTORE alla **SEGRETEZZA ED ALLA RISERVATEZZA** (codice forense art. 13 dei precetti generali: “il professionista è tenuto nell’interesse della parte alla RIGOROSA OSSERVANZA DEL SGERTO PROFESSIONALE DEL MASSIMO RISERBO SU FATTI, CIRCOSTANZE IN QUALSIASI MODO APPRESE NELL’ATTIVITA’ O COMUNQUE PER RAGIONI PROFESSIONALI” ed alla normativa specifica ex **art. 28 sempre CDF**, che riguarda i rapporti con il cliente / parte assistita) nel dovere DI MANTENERE IL SEGRETO PROFESSIONALE ED IL MASSIMO RISERBO SULL’ATTIVITA’ PRESTATO E SU TUTTE LE INFORMAZIONI CHE SIANO FORNITE E DI CUI SI E’ VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DEL MANDATO, L’OBBLIGO DEL SEGRETO VA MANTENUTO ANCHE QUANDO IL MANDATO SIA STATO ADEMPIUTO, COMUNQUE CONCLUSO, RINUNCIATO O NON ACCETTATO (ad esempio abbiamo visto i primi documenti e per vari motivi non lo accettiamo, non ci reputiamo all’altezza, non siamo estranei alla procedura ecc.”) . differenze tra SEGRETEZZA E RISERVATEZZA, TRA **SEGRETO PROFESSIONALE** (COSTITUISCE UNA GARANZIA ESSENZIALE DELLA LIBERTA’ DELL’INDIVIDUO E DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA DIVENTANDO UN VALORE DI RANGO COSTITUZIONALE ed è quello che in alcun modo non può essere divulgato: in senso oggettivo e che è anche tutelato penalmente all’art. 622 cp: rivelazione di segreto professionale senza giusta causa o impiegato a proprio o altrui profitto, che – appunto – realizza gli estremi del reato), **cioè fatto o notizia che non sono noti e che un soggetto titolare vuole sottrarre alla conoscenza di altri e che hanno ad oggetto la sfera intima della persona, stato di salute, famiglia,** condizioni economiche (ad esempio notizie sul debitore acquisite dalla centrale rischi o anagrafe tributaria, banche dati e notizie di cui all’art. 18 L. N.3/2012) credo religioso, ideologia politica, orientamento sessuale. Poi vi è il **RISERBO/RISERVATEZZA:** che è un modo di escludere la conoscenza di un particolare aspetto della persona (definizione di REMO DANOVI in “Corso di Ordinamento Forense e Deontologia” Edit. Giuffrè): mentre IL SEGRETO COINVOLGE TUTTI GLI ATTI DEI COMPORTAMENTI che riguardano LA SFERA INTIMA DELLA PERSONA, il riserbo è una modalità, un particolare aspetto della persona (la cui violazione non realizza comunque il reato di cui all’art. 622 c.p., ma può dare origine a responsabilità deontologica e risarcimento dei danni se la parte che ha subito la violazione dimostra di aver avuto anche un danno da tale rivelazione). Sono due obblighi uno ricompreso nell’altro. in ogni caso **la segretezza e la riservatezza compete anche a chi si muove all’interno dell’ufficio del professionista, quindi anche dei collaboratori del professionista stesso.** (Codice deontologico dei Commercialisti art. 10 obbligo di riservatezza)

- 4) UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE PERCHE’ SIA LIBERA ED INDIPENDENTE DEVE SVOLGERSI ANCHE SUL DOVERE DI SEGRETO E DI RISERVATEZZA: **SUL RISERBO E LA RISERVATEZZA DEL GESTORE VI E’ ANCHE L’ART. 11 CO. 1 D.M. 202/2014** CHE SI ESTENDE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, PARASUBORDINATO O AUTONOMO INSTAURATO CON L’ORGANISMO DI APPARTANENZA

- 5) ALTRA NORMA CHE E’ STRETTAMENTE COLLEGATA CON LA DEONTOLOGIA E’ quella del **DECRETO MINISTERIALE** del 24 settembre 2014 n. 202:

ART. 4 D.M. 24/09/2014 N. 2020 CHE INDIVIDUA ANCHE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ DEL GESTORE DELLA CRISI :

- Art. 4 co. 5 VERIFICA DEI REQUISITI DI QUALIFCAZIONE PROFESSIONALE DEI GESTORI lett. d) individua la necessità per i gestori della crisi: FORMAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO (durata non inferiore alle 200 ore nell’ambito della crisi di impresa di sovra indebitamento diritto civile, commerciale, fallimentare, esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale)

ED AGGIORNAMENTO come prevedono le norme deontologiche del professionista iscritto ad un Ordine, DI UNO SPECIFICO AGGIORNAMENTO BIENNALE, DI DURATA COMPLESSIVA DI 40 ORE (gli ordini possono individuare specifici casi di esenzione o di fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale). **SI COLLEGA ALL'ART. CDF ART. 15 DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA:** "costante cura della preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento a settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente"; tale disposizione si collega poi ai principi generali deontologici forensi che sono: il **dovere di COMPETENZA (ART. 14 CDF)** e **DOVERE DI DILIGENZA (ART. 12 CDF)**, già citati; oltre **all'art. 26 CDF ADEMPIMENTO DEL MANDATO:** "l'accettazione di un incarico professionale presuppone la conoscenza per svolgerlo". (**obbligo di formazione e aggiornamento professionale art. 8 co. 5 Codice deontologico dei Commercialisti – Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni**)

- Chi accetta un mandato senza averne le adeguate capacità e competenze può incorrere in caso di **"COLPA PER ASSUNZIONE"**, con la conseguenza che potrebbe arrivare ad essere ritenuto responsabile per i danni eventualmente occorsi a causa dell'incompetenza alle parti della procedura. Il professionista *"in caso di incarichi che comportino competenze diverse dalle proprie, deve prospettare la necessità di integrare con altro collega in possesso delle competenze richieste"* (art. 26 canone 2 CDF) e poi l'accettazione dell'incarico comporta anche il rispetto dell'attività nei tempi stabiliti, con diligenza evitando appunto *"il mancato ritardato, negligente compimento di atti"* inerenti l'incarico da svolgere "quando dagli stessi derivi un errore non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte" (art. 26 canone 3 CDF)

- 6) **Art. 4 comma 8) il RESPONSABILE verifica altresì il possesso da parte del gestore della crisi dei requisiti di ONORABILITA' (RICHIAMO AL CDF DIGNITA' DECORO, PROBITA' ART. 9 CO. 3: il professionista ANCHE AL DI FUORI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEVE OSSERVARE I DOVERI DI PROBITA' DIGNITA' E DECORO NELLA SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA REPUTAZIONE E DELL'IMMAGINE DELLA PROFESSIONE" IN QUESTO CASO DELLA SUA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI)**

a) non versare in condizioni di ineleggibilità/decadenza ex art. 2382 cc
no misure di prevenzione ex DL.Vo n. 159/2011

no condanne passate in giudicato (reati in materia di attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e norme in materia di valori mobiliari e strumenti pagamento)

no delitti contro la p.a., delitti contro fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica, in materia tributaria

no reato con reclusione per tempo superiore a 2 anni per qualsiasi delitto non colposo

no sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento

- 7) **art. 10 co. 2 e 3 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO = dovere di informazione art. 27 CDF (art. 10 co. 3: grado di complessità dell'incarico, informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve indicare i dati della polizza assicurativa, che riprende appunto l'art. 27 CDF)**

- 8) **art. 10 comma 5 prevede ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA e deve individuare i criteri di proporzionalità, casi di decadenza e sospensione dell'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato i predetti requisiti, derivanti dagli incarichi ricevuti.**

- 9) **11 CO. 1 e 2 OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI;**

CO. 1 D.M. 202/2014 OBBLIGO DI RISERVATEZZA CHE SI ESTENDE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, PARASUBORDINATO O AUTONOMO INSTAURATO CON L'ORGANISMO DI APPARTENENZA

ART. 11 CO. 2 DM 202/2014 Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari **DIVIETO DI ASSUMERE DIRITTI O OBBLIGHI CONNESSI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CON GLI AFFARI TRATTATI AD ECCEZIONE DEL COMPENSO PER L'OPERA PRESTATO O DEL SERVIZIO EFFETTUATO. E' VIETATO che VENGANO PERCEPITI DIRETTAMENTE DAL DEBITORE IN QUALUNQUE FORMA, COMPENSI, UTILITA', PROPRIO PER GARANTIRE QUELLA INDIPENDENZA ED AUTONOMIA, CHE E' INDICE DELLA MASSIMA PROFESSIONALITA' E PROBITA' CHE DEVONO CARATTERIZZARE IL**

PROFESSIONISTA GESTORE (possibile parallelo con l'art. 13 Legge professionale forense L. 247/2012 co. 4 "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa"; ci si richiama anche alla L. 247/2012 art. 13 con 5 che per il compenso tiene in considerazione la complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili al moneto del conferimento incarico, che richiama l'art. 27 CDF sui doveri di informazione al cliente).

ART. 11 CO. 3 (LETT. A E B) DM 24/09/2014 N. 202, ANCORA SULLA INDIPENDENZA DEL GESTORE DELLA CRISI DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAGLI ART. 2399 C.C. (non possono essere gestori/amministratori a coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b coniuge, parenti e affini entro il quarto grado del debitore, degli amministratori di coloro che svolgono controllo delle società debtrici; c chi ha un rapporto di lavoro, consulenza, prestazione opera retribuita, o chi ha altri rapporti di natura patrimoniale con il debitore, che ne compromettano l'indipendenza) E ART. 2382 C.C. (CAUSE DI INELEGGIBILITA': decade dal suo ufficio di amministratore chi è interdetto, l'inabilitato / amministrato, il fallito. O chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi").

Prima di ogni incarico il Gestore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza riferita al debitore (che accede alla procedura), successivamente il gestore dovrà verificare i documenti, se vi fosse qualcosa che può "minare" la propria INDIPENDENZA rispetto al DEBITORE, ai CREDITORI e TERZI INTERESSATI (soggetti COOBLIGATI con il debitore o soggetti che siano in qualche modo garanti del debitore stesso, coniuge, conviventi, parenti ed affini fino al terzo grado; soci e componenti organi di amministrazione e controllo se si tratta di persona giuridica), lo dovrà immediatamente riferire e non proseguire l'incarico, posto che l'INDIPENDENZA potrebbe venire meno anche dopo la visione dei documenti o nel prosieguo della procedura. La mancata segnalazione del venire meno dei requisiti necessari di "indipendenza" e "professionalità" potrebbe portare a responsabilità del gestore (con eventuale conseguenza il risarcimento per i danni causati).

Già nella dichiarazione che al momento dell'incarico i gestori sottoscrivono sono richiamate molte norme del codice deontologico forense (ma anche del codice deontologico per commercialisti e revisori dei conti).

Ciò che è importante è anche il riferimento al conflitto di interessi previsto dall'art. 24 CDF che mira proprio a regolamentare possibili coinvolgimento del gestore con gli affari del debitore e comunque con la pratica di sovra indebitamento a lui assegnata. Per cui il gestore dovrebbe astenersi seguendo i dettami dell'art. 24 CDF nei casi di conflitto di interessi, quando venga meno l'indipendenza e la libertà del professionista e ciò può avvenire: **La norma mira a tutelare la chiarezza rispetto ad affari invece poco chiari per cui il professionista non riuscirebbe a svolgere la propria attività completamente, quindi rileva anche il conflitto di interessi potenziale non solo quello effettivo.**

- Quando un nuovo incarico possa interferire con un precedente incarico assunto, che ne attenti l'indipendenza.
 - Quando un nuovo incarico possa favorire ingiustamente un'altra parte di un'altra pratica diversa sempre affidata al medesimo gestore;
 - quando l'adempimento di un precedente incarico possa comportare la violazione di un segreto di altra procedura affidata come l'avvocato deve immediatamente comunicare questo conflitto di interessi anche solo potenziale, così deve fare anche il gestore, comunicando la situazione (al referente e all'Organismo).
- 10) SI DEVONO RICHIAMARE ANCHE ESPRESSAMENTE LE REGOLE DEONTOLOGICHE DEL CODICE FORENSE CHE RIGUARDANO ESPRESSAMENTE I DOVERI DEL MEDIATORE (ART. 62 CDF) E DELL'ARBITRO (ART. 61 CDF) che TENGONO CONTO DEGLI STESSI OBBLIGHI GIA' EVIDENZIATI: per il gestore della crisi il periodo di perdurante conflitto di interessi NON si risolve in due anni (come

per mediazione ed arbitrato) il D.M parla di 5 anni in cui il gestore non deve aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo o a favore del debitore o ha partecipato ad organi di controllo o di amministrazione del debitore (gestore o suo collaboratore o professionista con lui associato).

- 11) **DOVERE DI VERITA'** (artt. 35 comma 1 e art. 50 CDF): in qualche modo anche il gestore deve fare in modo di controllare che vi siano rispondenza sulla veridicità di documenti e dichiarazioni del debitore e non deve indulgere su dichiarazioni del debitore o di altri soggetti che egli sa essere mendaci e comunque deve controllare sulla verità dei fatti.
- Importante precetto anche quello previsto dall'art. 23 canone 5 (sul conferimento dell'incarico) il professionista – avvocato – gestore “è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita”, si ritorna al concetto di libertà autonomia indipendenza, lealtà correttezza ecc. del professionista.

Reggio Emilia, 20 aprile 2021

Avv. Raffaella Pellini